



Comune di MANTOVA

(Provincia di Mantova)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO NON RESIDENZIALE DEL COMUNE DI MANTOVA PER UN PERIODO DI 24 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI. ATTIVITA' EDILI (OG2).



Capitolato Speciale d'Appalto

Il Dirigente del Settore Territorio e LL.PP.	Arch. Carmine Mastromarino
Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Mauro Coffani
Il progettista del Settore Territorio e LL.PP.	Geom. Mauro Coffani

Sommario

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Oggetto dell'appalto.....
Art. 3	Tipologie di prestazioni.....
Art. 4	Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione
Art. 5	Identificazione degli immobili
Art. 6	Valore stimato del servizio di manutenzione (opere edili)
Art. 7	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 8	Durata
Art. 9	Categorie dei lavori.....
Art. 10	Documenti che fanno parte del contratto.....
Art. 11	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 12	Modifiche dell'operatore economico appaltatore
Art. 13	Direttore dell'esecuzione, direttore tecnico e domicilio dell'appaltatore
Art. 14	Sottrazione e danni materiali
Art. 15	Organizzazione aree di intervento.....
Art. 16	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 17	Smaltimento dei rifiuti generati dalle manutenzioni
Art. 18	Consegna ed inizio del servizio
Art. 19	Sospensione dell'esecuzione dei contratti
Art. 20	Penali
Art. 21	Contabilizzazione e liquidazione.....
Art. 22	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 23	Garanzia provvisoria
Art. 24	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
Art. 25	Subappalto.....
Art. 26	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 27	Contratti collettivi e disposizione sulla manodopera
Art. 28	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....
Art. 29	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 30	Verifiche, prove in corso d'opera, certificazione e dichiarazione di conformità.....
Art. 31	Terre e rocce da scavo
Art. 32	Risoluzione.....
Art. 33	Riserve dell'appaltatore.....
Art. 34	Recesso
Art. 35	Controversie

ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA

Allegato A	– Elenco Fabbricati di proprietà comunale
Allegato B	– Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2021 – Volume 2.1
Allegato C	– Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2021 – Volume 1.1
Allegato D	– Addendum al Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia (non soggetto a ribasso)
Allegato E	– Schema contabilità

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Art. 1 Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- j) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) **PSS:** il Piano Sostitutivo della Sicurezza è il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto;
- m) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Costo del lavoro (anche CL):** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,

del Decreto n. 81 del 2008;

- p) **Costi della sicurezza** (anche **CDS**): i costoneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 sett. 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 sett. 2014);
- q) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- r) **Ordine di lavoro** (anche **ODL**): il documento trasmesso dalla stazione appaltante in modalità telematica (software SITImantenzioni), contenente l'indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia di lavoro nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento;
- s) **Lavori a misura**: il corrispettivo viene determinato secondo le unità di misura del lavoro finito (misurazioni geometriche). Ad ogni lavorazione vengono applicati prezzi unitari;
- t) **Lavori in economia**: il corrispettivo viene calcolato in base ai materiali, mano d'opera e noli realmente utilizzati in cantiere. La contabilità viene redatta sommando i prezzi di ogni singolo elemento;
- u) **Importo presunto del servizio**: la somma degli importi relativa al servizio in oggetto (L'importo presunto è stato stimato analizzando la spesa sostenuta nell'ultimo biennio dal Comune di Mantova per il servizio di manutenzione ordinaria. L'importo pertanto potrà variare dato che non sono predeterminabili il numero degli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti);
- v) **Elenco prezzi**: tariffari (prezzari) contenenti i prezzi da applicare (così come determinati in sede di offerta) ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- w) **Direttore dell'Esecuzione**: responsabile dell'esecuzione del contratto di fornitura o prestazione di servizi;
- x) **SITI manutenzioni – SITI fornitori – SITI richieste**: applicativi software;
- y) **DUVRI**: Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza;
- z) **Stati intervento SITI manutenzioni – SITI fornitori**:
- stato "aperto" (giallo): intervento ordinato dalla stazione appaltante (ODL);
 - stato "accettato" (arancio): intervento preso in carico dall'esecutore;
 - stato "in esecuzione" (rosso): intervento in fase di realizzazione da parte dell'esecutore;
 - stato "eseguito" (azzurro): intervento è stato realizzato dall'esecutore;
 - stato "contabilizzato" (viola): intervento quantificato economicamente dall'esecutore;
 - stato "chiuso" (verde): intervento con contabilità accettata dalla stazione appaltante;
 - stato "fatturato" (blu): intervento economicamente fatturato;
 - stato "sospeso" (grigio): intervento sospeso
- aa) tempi medi di esecuzione (Rif. Art. 21 comma 9); somma tempi (giorni) di esecuzione degli interventi 01 – 02 – 03 / somma dei numeri degli interventi 01 – 02 – 03 (riferiti ad uno stesso periodo).

Art. 2 Oggetto dell'appalto

1. L'Amministrazione Comunale intende concludere accordo con operatore economico per l'acquisizione del servizio di manutenzione del patrimonio edilizio comunale non residenziale.
2. Gli interventi, riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e sono finalizzati a:
 - al mantenimento dello stato di conservazione degli immobili;
 - a garantire la sicurezza degli immobili e degli utenti;
 - a mantenere e migliorare lo standard qualitativo degli immobili;

- a raggiungere il rispetto della normativa.
3. Si intendono interventi di manutenzione ordinaria quelli definiti dall'art. 3 comma a) del DPR 380/01 e s.m.i. ed in generale tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere l'efficienza degli impianti tecnologici esistenti.

Art. 3 Tipologia di prestazioni

1. Le prestazioni in appalto sono riconducibili alle seguenti attività di manutenzione:
- manutenzione guasto, remunerata a misura, da eseguirsi per necessità legate imprevisti e/o straordinari, oppure aventi le finalità di migliorare e/o adeguare il livello di efficienza degli edifici. Si tratta di interventi (non predeterminabili nel numero), finalizzati all'eliminazione di un'avaria e volti a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta ovvero volti a riparare improvvisi inconvenienti che compromettano o impediscano l'uso dell'immobile. I suddetti interventi di manutenzione comprendono oltre alla mano d'opera specializzata, anche il nolo di qualsiasi attrezzatura necessaria alla loro esecuzione nonché la fornitura del materiale minuto e di apporto.
2. Le attività di manutenzione, possono essere distinte in relazione alla tempistica di esecuzione.
- priorità "01" (interventi di emergenza - immediati):** sono da intendersi come interventi di emergenza tutti gli interventi necessari per rimuovere situazioni di pericolo per le persone oppure per evitare che il guasto o l'interruzione del servizio determinino altri guasti o gravi disfunzioni. In questi casi il guasto deve essere rimosso immediatamente, cioè deve, con un immediato intervento almeno tampone, evitare il propagarsi del danno o del pericolo per le persone. Il tempo di intervento, inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il soggetto aggiudicatario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto, deve essere **non superiore a 60 minuti (1 ora)**. Entro tale periodo il personale del soggetto aggiudicatario dovrà essere presente sul luogo del guasto o là dove si sono determinate le cause del guasto e dare avvio alle attività necessarie alla immediata rimozione del pericolo.
 - priorità "02" (interventi urgenti):** sono invece da intendersi come interventi urgenti tutti gli interventi necessari a rimuovere l'interruzione dei servizi o a evitare che il guasto determini danni. Il tempo di intervento, inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il soggetto aggiudicatario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto, deve essere **non superiore a 8 ore**.

Le priorità "01" e "02" sono da considerarsi attività di manutenzione in modalità di "pronto intervento". Lo scopo principale del pronto intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del pronto intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza degli edifici e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall'Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata. La reperibilità dell'Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Per assicurare la necessaria tempestività d'intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell'affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere

immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro i termini indicati nel comma successivo del presente articolo, con tutta l'attrezzatura necessaria per l'eliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell'Articolo relativo alle "PENALI" del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

- c. **priorità "03" (interventi differibili)**; sono da intendersi come interventi differibili tutti gli interventi a fronte dei guasti che, pur determinando una riduzione di funzionalità dell'area interessata, non determinano l'interruzione del servizio. Il tempo di intervento, inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui il soggetto aggiudicatario riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico specializzato è presente sul luogo del guasto, deve essere contenuto entro **72 ore (3 giorni)**.
 - d. **priorità "04" (interventi da concordare e/o programmati)**: sono da intendersi come interventi da concordare tutti gli interventi correttivi per guasti che non determinano una riduzione di funzionalità dell'immobile o dell'area interessata. Il tempo di intervento deve essere, comunque, compatibile per impedire che il guasto degeneri in una delle categorie più a rischio e l'intervento deve essere immediatamente inserito a sistema per permetterne la programmazione.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 4 Procedura per la gestione degli interventi di manutenzione

1. Tutte le operazioni inerenti le attività inserite in appalto devono essere gestite in modo informatizzato, consentendo alla Stazione Appaltante di effettuare il controllo sull'operato real-time. La ditta aggiudicataria del servizio a far data della determina di aggiudicazione definitiva, dovrà installare e utilizzare per la durata del contratto il software fornito dall'Ente denominato SITI fornitori (www.abacogroup.com) per la gestione di tutte le manutenzioni. Ai fini di una migliore gestione del servizio, dovrà inoltre essere installata su smartphone la relativa App (scaricabile gratuitamente dal PlayStore _ compatibile con sistemi Android a partire dalla versione 9). La ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto avrà in carico tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del software. La stazione appaltante detiene e mantiene la proprietà della licenza d'accesso.
2. I singoli interventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione di tutti gli interventi, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:
 - a) la stazione appaltante riceve segnalazione di guasto e/o richiesta di intervento da parte dell'utenza tramite il software SITI richieste;
 - b) la stazione appaltante valuta e definisce la richiesta di intervento ricevuta;
 - c) la stazione appaltante in caso di valutazione positiva della richiesta, inoltra l'ordine di lavoro (ODL) all'aggiudicatario tramite il software SITI manutenzioni (stato intervento aperto);
 - d) l'aggiudicatario riceve e valuta l'ordine di lavoro tramite il software SITI fornitori (stato intervento accettato);
 - e) l'aggiudicatario dovrà eseguire l'intervento nei tempi e nei modi richiesti dalla stazione appaltante (stato dell'intervento in esecuzione);

- f) l'aggiudicatario ad intervento eseguito dovrà aggiornare immediatamente lo stato dell'intervento sul software SITI fornitori (stato dell'intervento eseguito);
- g) successivamente per gli interventi eseguiti, individuati con priorità 01 - 02 – 03, l'aggiudicatario deve procedere immediatamente alla quantificazione economica delle prestazioni e le comunicherà alla stazione appaltante tramite il software SITI Fornitori (stato contabilizzato). Gli interventi individuati con priorità 04 dovranno essere quantificati economicamente prima dell'intervento;
- h) la stazione appaltante valuta la contabilità caricata a sistema e chiude l'intervento (stato chiuso).
3. Gli ordini da lavoro (ODL) sono impartiti solo ed esclusivamente dal Servizio Manutenzioni del Settore Territorio e LL.PP. tramite l'utilizzo software SITI manutenzioni o anche tramite richieste telefoniche che dovranno poi essere successivamente regolarizzate.

Art. 5 Identificazione degli immobili

1. Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell'allegato A (Elenco dei Fabbricati). Tale elenco potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimoniale del Comune di Mantova. La partecipazione alla gara, implica, senza riserva alcuna, che l'Impresa riconosce incondizionatamente di aver visionato gli edifici, di aver preso visione degli atti tecnici e di aver esattamente valutato le condizioni e lo stato d'uso degli immobili.

Art. 6 Valore stimato del servizio di manutenzione

1. Non essendo predeterminabile né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che dovranno essere realmente eseguiti, gli importi di seguito riportati servono esclusivamente ad identificare l'importo presunto del servizio di manutenzione. L'ammontare complessivo degli interventi che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti varierà in funzione delle specifiche necessità del Comune di Mantova e, pertanto, l'effettivo ammontare potrà risultare anche inferiore all'importo stimato. L'importo dell'appalto è pertanto da considerarsi meramente estimativo e quindi non vincolante per l'Amministrazione.
2. Il valore è stimato, al netto dell'IVA del servizio è pari ad euro 486.000,00#. L'importo è stato determinato tramite analisi storica dei contratti precedenti, come di seguito riportato:

Valore stimato servizio di attività edili 12 mesi	Euro 159.810,00	12 mesi
Costi della sicurezza da interferenza	Euro 2.190,00	
Valore stimato servizio di attività edili 12 mesi	Euro 159.810,00	12 mesi
Costi della sicurezza da interferenza.	Euro 2.190,00	
Rinnovo (D.Lgs. 50/2016 - Art. 35 comma 4)	Euro 159.810,00	12 mesi
Costi della sicurezza da interferenza.	Euro 2.190,00	
Totale	486.000,00	36 mesi

3. L'importo relativo ai costi della sicurezza da interferenza è stato stimato e quantificato dopo l'analisi storica dei contratti precedenti. I costi della sicurezza da interferenza saranno comunque riconosciuti e liquidati dal DEC, solo alla effettiva esecuzione degli stessi.
4. Nel caso di necessità di nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (CSP - CSE) e di redazione di un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sarà imputata e liquidata la quota esatta relativa ai costi della sicurezza dello specifico intervento.
5. Il costo della manodopera è stato calcolato (stimato) utilizzando le percentuali riportate nei prezziari di riferimento. Al solo scopo di fornire un dato medio di riferimento si indica nel 60% la stima dell'incidenza della manodopera.

6. L'Amministrazione si riserva di incrementare la prestazione oggetto dell'appalto fino alla concorrenza del limite del quinto sull'importo di contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è a misura ed aggiudicato con il criterio del prezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari (prezziari) ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«Elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti.

Art. 8 Durata

1. Le prestazioni richieste dovranno essere svolte nel periodo di 24 mesi e/o sino alla concorrenza della cifra stabilita dal presente capitolato speciale d'appalto, salvo la possibilità di incremento di cui art. 106 del Codice dei Contratti. Il contratto potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad 12 mesi (rinnovo).

Art. 9 Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale (D.P.R. 207/10) e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie di opere:

OG2	Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.	60,00 %
OG1	Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.	40,00 %

Art. 10 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) allegati del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) offerta economica;
 - d) offerta tecnica;
 - e) le polizze di garanzia.

Art. 11 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti e dei suoi gestori (vedi documento n.3 Elenco dei rischi da interferenza), dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna;
- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

Art. 12 Modifiche dell'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 13 Direttore dell'Esecuzione, direttore tecnico e domicilio dell'appaltatore

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
2. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell'Aggiudicatario, che nomina, a sua cura e spese, un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Direttore Tecnico assumerà le responsabilità tecniche che,

- ai sensi delle norme vigenti competono all'Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione di tutti i mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.
4. L'Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
 5. L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all'avviso.
 6. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 14 Sottrazione e danni materiali

1. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle attività eseguite, e ciò finché non si sia proceduto alla consegna dei locali. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.
2. Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante. Saranno automaticamente considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.

Art. 15 Organizzazione aree di intervento

1. I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
2. Il personale dipendente dell'Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche. Tutti dovranno essere muniti di cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione dell'Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento dei tecnici manutentori dovrà essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.
3. Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, l'Aggiudicatario dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante.
4. Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano:
 - le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per l’acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;
- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

Art. 16 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e nei prezziari allegati. I requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni intervento di manutenzione devono rispettare inoltre le indicazioni impartite in sede di esecuzione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 17 Smaltimento dei rifiuti generati dalle manutenzioni

1. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. I relativi oneri sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 18 Consegna e inizio del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti.

Art. 19 Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
3. Il responsabile del procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.
4. Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione e di sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese aggiuntive rispetto a quelle pattuite.

Art. 20 Penali

1. Per i mancati adempimenti contrattuali per la mancata o parziale esecuzione degli interventi manutentivi nei tempi di esecuzione stabiliti e richiesti, dipendenti in tutto o in parte da negligenza o manchevolezza dell'Appaltatore, si darà luogo all'applicazione delle seguenti penali, da detrarre dai corrispettivi contabilizzati:
 - a) nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni con priorità 03 e priorità 04, sarà applicata una penale di 400,00 euro/giorno, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni. Tale penale verrà applicata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
 - nell'inizio delle prestazioni richieste;
 - nella ripresa delle prestazioni conseguente ad una sospensione;
 - nell'ultimazione delle prestazioni richieste;
 - nel rispetto dei termini imposti dal Committente per il ripristino di eventuali opere non conformi o danneggiate;
 - b) nel caso di ritardi nell'esecuzione di prestazioni priorità con priorità 01 e priorità 02, verrà applicata una penale di 400,00 euro/ora per ogni ora di ritardo nell'inizio di ciascun intervento, con riserva di addebitare eventuali conseguenti danni;
 - c) nel caso della mancata installazione e/o utilizzo del programma SITI fornitori entro sette giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio verrà applicata una penale di 400,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo;
 - d) nel caso della mancata contabilizzazione settimanale dei lavori tramite il programma SITI fornitori, verrà applicata la penale di non riconoscimento economico degli stessi;
 - e) nel caso della mancata fornitura/esecuzione entro venticinque (25) giorni dalla data di stipula del contratto, delle migliorie offerte in sede di gara, verrà applicata una penale di 400,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo;
 - f) nel caso della mancata nomina e/o della mancata comunicazione alla Stazione Appaltante entro sette (7) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio del nominativo del Direttore Tecnico da parte della ditta aggiudicataria, verrà applicata una penale di 400,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo;
 - g) nel caso della mancata effettuazione della manutenzione ordinaria ed evolutiva del software SITI fornitori, verrà applicata una penale di 400,00 euro per ogni addebito;
 - h) nel caso di esecuzione di prestazioni non richieste e/o non autorizzate dal Servizio Manutenzioni del Settore Territorio e LL.PP. verrà applicata la penale di non riconoscimento economico degli stessi.
2. Per l'applicazione e la quantificazione delle penali di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) saranno utilizzati i termini risultanti dal software SITI manutenzioni.

3. Globalmente (somma) le penali non potranno superare il 10% dell'importo dell'intero contratto. Diversamente, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto stesso, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
5. Tutte le penali saranno contabilizzate sul certificato di pagamento, in detrazione, in occasione della liquidazione immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

Art. 21 Contabilizzazione e liquidazione

1. Le opere in appalto saranno determinate e contabilizzate con misure geometriche utilizzando il prezzario dei lavori di "piccola manutenzione" sviluppati nel listino prezzi di Regione Lombardia - Edizione 2021 (Volume 2.1: Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni).
2. In mancanza di prezzi unitari si potrà procedere:
 - a) utilizzando il prezzario di cui la listino di Regione Lombardia – Edizione 2021 (Volume 1.1);
 - b) per assimilazione ai prezzi esistenti;
 - c) attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi.
3. Per i soli lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e materiali forniti dall'appaltatore, utilizzando il prezzario dei lavori di "piccola manutenzione" sviluppati nel listino di Regione Lombardia - Edizione 2021 (Volume 2.1: Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni) precisando che:
 - a) i compensi orari per le prestazioni del lavoro decorreranno dall'ora in cui gli operai e gli automezzi raggiungono il cantiere;
 - b) la mano d'opera sarà quantificata e liquidata in base alla reale presenza in cantiere delle maestrane per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
 - c) i mezzi ed i materiali saranno quantificati e liquidati in base all'effettivo utilizzo per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
 - d) le quantità orarie della mano d'opera e le quantità orarie dei mezzi non potranno mai essere aumentate del tempo necessario per il trasferimento dal proprio magazzino o deposito o da altro cantiere al posto di lavoro e viceversa.
4. Non sarà mai riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare e/o realizzare il lavoro.
5. La "squadra tipo" (di norma) dovrà essere composta da operaio specializzato edili 3° livello (MA.00.005.0005) e da operaio comune edile 1° livello (MA.00.005.0015). Tipologie diverse di "squadra" devono essere autorizzate dalla Stazione Appaltante. L'affidatario deve essere comunque in grado di garantire (in caso di richiesta) la presenza contemporanea di due squadre tipo (contemporaneità di cantieri).
6. Ai prezzi esposti (manodopera, materiali, noli, opere compiute, ecc.) nei sopra elencati prezzari verrà applicato il ribasso % unico e indifferenziato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Resta stabilito che non troverà applicazione, l'art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi.
7. I costi della sicurezza e i costi della sicurezza da interferenza sono quantificati in relazione alle attività da svolgere. La liquidazione di tali oneri è subordinata alla verifica ed all'assenso del coordinatore per la sicurezza e del DEC.

8. La stazione appaltante disporrà mensilmente il pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice, solo per i lavori regolarmente eseguiti e regolarmente contabilizzati tramite l'applicativo SITI fornitori (SAL minimo liquidabile al raggiungimento di euro 25.000,00#). La contabilizzazione dei lavori eseguiti (pena il non riconoscimento degli stessi) deve avvenire tramite l'applicativo SITI Fornitori, con frequenza settimanalmente, per singolo intervento (non cumulativa) ed utilizzando lo schema di cui all'Allegato E (la procedura nel corso del contratto potrà essere informatizzata utilizzando l'applicativo SITI Fornitori). Non è ammessa la contabilizzazione e pertanto non sarà riconosciuta, degli interventi eseguiti, in mensilità diverse rispetto al periodo di esecuzione.
9. La stazione appaltante monitorerà tramite l'applicativo SITI manutenzioni i tempi medi di esecuzione degli interventi (stato aperto – stato eseguito) individuati con priorità 01 – 02 - 03. La media mensile dovrà essere sempre \leq a 8 giorni.
10. Mensilmente il DEC verificherà ed approverà la contabilità caricata tramite l'applicativo SITI fornitori trasmettendola al RUP ai fini dell'emissione del certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo di cui al certificato di pagamento per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Art. 22 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 23 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in

nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 24 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'inizio del servizio ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al netto dell'I.V.A. e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi di manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,

impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e propri parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione, o a consulenti dell'Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari a € 2.500.000,00;

- b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 25 Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
2. Eventuali subappalti saranno possibili solo se dichiarati in sede d'offerta ai sensi del comma 4 lettera a) art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e complessivamente non potranno superare la quota del 40% dell'importo complessivo dei lavori.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto, tra l'altro, alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.
 - c) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - d) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto.
4. Anche nel caso di subappalto troveranno applicazione le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 5.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Decreto Legislativo n. 50/2016, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi ivi previsti.

Art. 26 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nella durata del Contratto, non è possibile procedere, preliminarmente all'affidamento, alla predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, c.3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione in quanto:
 - a) l'appalto si articolerà in cantieri distinti, cioè separati fisicamente l'uno dall'altro in quanto localizzati in punti diversi della città. Si ricorda che ai sensi dell'art. 89, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
 - b) nello stesso cantiere si prevede, in questa fase, la presenza di una sola impresa esecutrice.

- c) l'entità presunta dei cantieri data la sua natura di manutenzione ordinaria è ampiamente al di sotto dei 200 uomini giorno.
 - d) fermo restando quanto sopra riportato, sé per la natura dell'intervento da effettuare, si riscontrassero rischi riconducibili all'Allegato X del suddetto decreto e/o situazioni di compresenza di più imprese e/o professionalità si applicherà quanto riportato nell'art.6 comma 4 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
3. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza, l'igiene del lavoro, la prevenzione incendi e l'ambiente, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse. L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni e salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
 4. L'Aggiudicatario è obbligato a adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di piano operativo di sicurezza (POS).
 5. In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della garanzia definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

Art. 27 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di riferimento e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai

- subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 7. Ai sensi dell'art. 2 c.3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013. La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

Art. 29 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.

Art. 30 Verifiche, prove in corso d'opera, certificazioni e dichiarazioni di conformità

1. Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
2. Le verifiche potranno consistere:
 - a) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
 - b) nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all'atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell'arte.
 - c) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
3. La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi. L'Aggiudicatario si assume altresì l'onere dell'assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.
4. Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, l'impresa ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti. In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrà attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente. La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Aggiudicatario e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potrà essere firmata da quest'ultimo.

Art. 31 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 32 Risoluzione

1. Il mancato rispetto di quanto previsto nei documenti di gara costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà della Stazione appaltante di richiedere tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
2. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario, il Comune provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un congruo tempo per adempiere, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto.
3. In ogni caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
 - a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
 - b) per i casi di mancato rispetto ai seguenti artt. 11 "Subappalto" e 12 "Cessione del contratto e cessione dei crediti";

- c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
 - d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
 - e) per fallimento dell'appaltatore;
 - f) per gli altri casi previsti da disposizioni di legge, tra cui gli artt. dal 108 al 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - g) venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
 - h) violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).
4. In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, è facoltà del Comune interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura con le modalità di cui all'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.
 5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
 6. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Art. 33 Riserve dell'appaltatore

1. Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dal Direttore dell'Esecuzione siano difformi dai patti contrattuali, l'appaltatore prima di eseguire la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve. Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Art. 34 Recesso

1. E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa. La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 35 Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato

competente il Foro di Mantova. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi art.209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli ordini di lavoro.